

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 191

Estratto del processo verbale della seduta n. 40 del 20 novembre 2019.

Oggetto: Parziale modifica della deliberazione n. 158 del 27 agosto 2019
“Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13, secondo il metodo di calcolo contributivo di cui dalla legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 - Prima tranche”.

Zanin Piero Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Assente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Gabrovec Igor	Consigliere Segretario	Assente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Assente
Shaurli Cristiano	Consigliere Segretario	Presente
Zanon Emanuele	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:

il Segretario generale Franco Zubin

È presente:

il Vice Segretario generale Alessandra Cammaroto

Verbalizza Sabina Moratto – Responsabile della P.O. Organizzazione, anticorruzione e privacy

AC/pm

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Parziale modifica della deliberazione n. 158 del 27 agosto 2019 “Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13, secondo il metodo di calcolo contributivo di cui dalla legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 - Prima tranche”.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, che prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2019, la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n.38 e 12 agosto 2003, n. 13, secondo il metodo di calcolo contributivo disciplinato dalla medesima legge regionale n. 8/2019;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2”;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2003, n.13 “Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori”;

ATTESO che al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/2019 è previsto che la rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo si applichi alla misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, anche se sospesi, considerando il loro importo al lordo della riduzione temporanea prevista dall'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2;

VISTO il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2019, a norma del quale in esito alla rideterminazione prevista e disciplinata dalla medesima legge regionale la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non può, in nessun caso, superare quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2019;

VISTO il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 8/2019, a norma del quale in esito alla rideterminazione prevista e disciplinata dalla medesima legge regionale la misura dell'assegno vitalizio non può subire una percentuale di riduzione superiore a quella risultante applicando alla stessa le aliquote progressive per scaglioni stabilite dalla Tabella B allegata alla legge regionale n. 8/2019, con le modalità indicate dal medesimo comma;

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 4 della legge regionale n. 8/2019, secondo cui l'applicazione delle aliquote di cui alla Tabella B non trova attuazione nel caso la stessa comporti una riduzione della misura dell'assegno vitalizio superiore a quella risultante dalla rideterminazione prevista all'articolo 2 della medesima legge regionale;

VISTO, infine, il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2019, secondo cui la rideterminazione della misura delle quote di assegno vitalizio agli aventi diritto è effettuata mediante applicazione della percentuale prevista dagli articoli 17 della legge regionale n. 38/1995 e 11 della legge regionale n. 13/2003 alla misura dell'assegno vitalizio come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale n. 8/2019, sino al completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla medesima legge regionale, dal 1° luglio 2019 gli assegni vitalizi e le relative quote sono erogati nella misura prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2019, dovendosi provvedere al recupero della differenza erogata in eccedenza dal 1° luglio 2019, mediante trattenuta della stessa sull'assegno vitalizio o sulla relativa quota, nel caso la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge regionale n. 8/2019, risulti inferiore a quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003;

PRESO ATTO che la legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, è entrata in vigore il 27 giugno 2019, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2019), secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

ACCERTATO che, alla data del 27 giugno 2019 e alla data del 1° luglio 2019, risultano in corresponsione agli ex consiglieri regionali n. 141 assegni vitalizi e agli aventi diritto n. 55 quote di assegno vitalizio, per un totale complessivo di n. 196 beneficiari;

VISTA la nota prot.4006 del 18 luglio 2019, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale ha certificato, ai fini della rideterminazione prevista dalla legge regionale n. 8/2019, l'elenco delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi ad oggetto la determinazione e l'aggiornamento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dalla I alla X legislatura;

VISTA la nota prot.4031 del 22 luglio 2019, con cui il Segretario generale del Consiglio regionale ha certificato, ai fini della rideterminazione prevista dalla legge regionale n. 8/2019, i periodi di mandato svolti dai consiglieri regionali il cui assegno vitalizio è oggetto di rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo, come risultante dalla documentazione d'Aula;

VISTA la propria deliberazione n. 158 del 27 agosto 2019, con cui si è provveduto alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge regionale n. 8/2019 della misura degli assegni vitalizi agli ex consiglieri regionali e delle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, così come alla data del 1° luglio 2019, relativamente ai soggetti che hanno espletato il periodo di mandato nei sottoelencati periodi (46 soggetti):

I Legislatura (dal 26 maggio 1964 al 14 giugno 1968)

II Legislatura (dal 15 giugno 1968 al 6 luglio 1973)

I-II Legislatura (dal 26 maggio 1964 al 6 luglio 1973)

I-III Legislatura (dal 26 maggio 1964 al 14 giugno 1968 e dal 7 luglio 1973 al 16 luglio 1978)

III Legislatura (dal 7 luglio 1973 al 16 luglio 1978)
II-III Legislatura (dal 15 giugno 1968 al 16 luglio 1978)
I-II-III Legislatura (dal 26 maggio 1964 al 16 luglio 1978)
I-II-III-IV Legislatura (dal 26 maggio 1964 al 17 luglio 1983)
I-II-III-IV-V Legislatura (dal 26 maggio 1964 al 19 luglio 1988)
II-III-IV Legislatura (dal 15 giugno 1968 al 17 luglio 1983)
II-III-IV-V Legislatura (dal 15 giugno 1968 al 19 luglio 1988)
II-V Legislatura (dal 15 giugno 1968 al 6 luglio 1973 e dal 18 luglio 1983 al 19 luglio 1988)
III-IV Legislatura (dal 7 luglio 1973 al 17 luglio 1983)
III-IV-V Legislatura (dal 7 luglio 1973 al 19 luglio 1988)
III-V Legislatura (dal 7 luglio 1973 al 16 luglio 1978 e dal 18 luglio 1983 al 19 luglio 1988);

ATTESO che con la predetta deliberazione è stata accertata la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale e mediante applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 agli ex consiglieri regionali e agli aventi diritto per gli importi indicati negli allegati A), B), C) e D) alla medesima deliberazione;

RITENUTO di provvedere ad una parziale modifica della propria deliberazione n. 158 adottata nella seduta del 27 agosto 2019, al fine di rideterminare con decorrenza 1° luglio 2019 la misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio di alcuni soggetti, per i quali, a seguito di un successivo controllo complessivo dei calcoli effettuati, sono stati accertati alcuni errori, come di seguito indicato;

ATTESO che, con riferimento alla rideterminazione della misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Bianchini Rino secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge regionale n. 8/2019, è stato rilevato un errore avente ad oggetto la somma derivante dall'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla Tabella B) allegata alla medesima legge regionale (in ragione della mancata addizione dell'importo di riduzione corrispondente all'aliquota progressiva del terzo scaglione);

ATTESO, altresì, che la misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Bianchini Rino rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 in esito alla correzione dell'errore in oggetto, è accertata nell'importo di euro 4.102,63 (anziché nell'importo di euro 4.447,56 come da allegato A) alla propria deliberazione n. 158/2019);

RITENUTO di procedere alla correzione dell'errore in oggetto, accertando la misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Bianchini Rino con decorrenza 1° luglio 2019, rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, come da allegato A) alla presente deliberazione, che deve intendersi sostitutivo dell'allegato A) alla propria deliberazione n. 158/2019 per quanto

attiene ai dati relativi alla rideterminazione della misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Bianchini Rino ex legge regionale n. 8/2019;

ATTESO che, con riferimento alla rideterminazione della misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Chinellato Bruno secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge regionale n. 8/2019, è stato rilevato un errore avente ad oggetto i contributi versati;

ATTESO, altresì, che la misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Chinellato Bruno rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 in esito alla correzione dell'errore in oggetto, è accertata nell'importo di euro 3.416,33 (anziché nell'importo di euro 3.412,75 come da allegato A) alla propria deliberazione n. 158/2019;

RITENUTO di procedere alla correzione dell'errore in oggetto, accertando la misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Chinellato Bruno con decorrenza 1° luglio 2019, rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, come da allegato A) alla presente deliberazione, che deve intendersi sostitutivo dell'allegato A) alla propria deliberazione n. 158/2019 per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione della misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Chinellato Bruno ex legge regionale n. 8/2019;

ATTESO che, con riferimento alla rideterminazione della misura dell'assegno vitalizio spettante agli ex consiglieri regionali Magrini Giulio e Manzon Luigi secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge regionale n. 8/2019, è stato rilevato un errore relativo ai contributi versati;

ATTESO, altresì, che l'errore non determina una diversa misura dell'assegno vitalizio rideterminato secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, spettante agli ex consiglieri regionali Magrini Giulio e Manzon Luigi con decorrenza 1° luglio 2019, trovando applicazione il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale;

RITENUTO in ogni caso opportuno procedere alla correzione dell'errore in oggetto, mediante sostituzione dei dati contenuti nell'allegato B) alla propria deliberazione n. 158/2019, per la parte degli stessi relativa all'accertamento della misura dell'assegno vitalizio spettante agli ex consiglieri regionali Magrini Giulio e Manzon Luigi rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, con i dati contenuti nell'allegato B) alla presente deliberazione, rimanendo invariata la misura degli assegni vitalizi agli stessi spettante dal 1° luglio 2019;

ATTESO che, con riferimento alla rideterminazione della misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Maroncelli Marina secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge regionale n. 8/2019, è stato rilevato un errore riguardante la rideterminazione dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere Trauner Sergio, avente ad oggetto la somma derivante dall'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla Tabella B) allegata alla medesima legge regionale (in

ragione dell'errato inserimento dell'importo corrispondente all'aliquota progressiva del terzo scaglione);

ATTESO, altresì, che la misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Maroncelli Marina con decorrenza 1° luglio 2019, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere regionale Trauner Sergio come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, in esito alla correzione dell'errore in oggetto è accertata nell'importo di euro 2.327,11 (anziché nell'importo di euro 2.301,83, come da allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019);

RITENUTO di procedere alla correzione dell'errore in oggetto, accertando la misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Maroncelli Marina con decorrenza 1° luglio 2019, rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale n.8/2019, come da allegato C) alla presente deliberazione, che deve intendersi sostitutivo dell'allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019 per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione della misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Maroncelli Marina ex legge regionale n. 8/2019;

ATTESO che, con riferimento alla rideterminazione della misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Donda Elda secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge regionale n. 8/2019, è stato rilevato un errore riguardante la rideterminazione dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere Micolini Paolo, avente ad oggetto i contributi versati;

ATTESO, altresì, che la misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Donda Elda con decorrenza 1° luglio 2019, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere regionale Micolini Paolo come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, in esito alla correzione dell'errore in oggetto è accertata nell'importo di euro 2.193,09 (anziché nell'importo di euro 2.250,86, come da allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019);

RITENUTO di procedere alla correzione dell'errore in oggetto, accertando la misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Donda Elda con decorrenza 1° luglio 2019, rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale n.8/2019, come da allegato C) alla presente deliberazione, che deve intendersi sostitutivo dell'allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019 per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione della misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Donda Elda ex legge regionale n. 8/2019;

ATTESO che, con riferimento alla rideterminazione della misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Pasqualetto Giuseppina secondo il metodo di calcolo contributivo di

cui alla legge regionale n. 8/2019, è stato rilevato un errore riguardante la rideterminazione dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere Persello Massimo, avente ad oggetto i contributi versati;

ATTESO, altresì, che la misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Pasqualetto Giuseppina con decorrenza 1° luglio 2019, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere regionale Persello Massimo come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, in esito alla correzione dell'errore in oggetto è accertata nell'importo di euro 2.971,68 (anziché nell'importo di euro 2.975,72, come da allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019);

RITENUTO di procedere alla correzione dell'errore in oggetto, accertando la misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Pasqualetto Giuseppina con decorrenza 1° luglio 2019, rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale n.8/2019, come da allegato C) alla presente deliberazione, che deve intendersi sostitutivo dell'allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019 per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione della misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Pasqualetto Giuseppina ex legge regionale n. 8/2019;

ATTESO che, con riferimento alla rideterminazione della misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Raccaro Ligia secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge regionale n. 8/2019, è stato rilevato un errore riguardante la rideterminazione dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere Specogna Giuseppe Romano, avente ad oggetto i contributi versati;

ATTESO, altresì, che la misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Raccaro Ligia con decorrenza 1° luglio 2019, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere regionale Specogna Giuseppe Romano come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, in esito alla correzione dell'errore in oggetto è accertata nell'importo di euro 3.412,67 (anziché nell'importo di euro 3.417,31, come da allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019);

RITENUTO di procedere alla correzione dell'errore in oggetto, accertando la misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Raccaro Ligia con decorrenza 1° luglio 2019, rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale n.8/2019, come da allegato C) alla presente deliberazione, che deve intendersi sostitutivo dell'allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019 per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione della misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Raccaro Ligia ex legge regionale n. 8/2019;

ATTESO che, con riferimento alla rideterminazione della misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Gugliotta Maria secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge regionale n. 8/2019, è stato rilevato un errore riguardante la rideterminazione dell'assegno

vitalizio dell'ex consigliere De Carli Francesco, avente ad oggetto il montante complessivo (in quanto mancante della quota di contributi a carico del Consiglio regionale relativa all'anno 1983);

ATTESO, altresì, che la misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Gugliotta Maria con decorrenza 1° luglio 2019, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura dell'assegno vitalizio dell'ex consigliere regionale De Carli Francesco come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, in esito alla correzione dell'errore in oggetto è accertata nell'importo di euro 3.310,76 (anziché nell'importo di euro 3.248,35, come da allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019);

RITENUTO di procedere alla correzione dell'errore in oggetto, accertando la misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Gugliotta Maria con decorrenza 1° luglio 2019, rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale n.8/2019, come da allegato C) alla presente deliberazione, che deve intendersi sostitutivo dell'allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019 per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione della misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Gugliotta Maria ex legge regionale n. 8/2019;

ATTESO che, con riferimento alla rideterminazione della misura della quota di assegno vitalizio spettante agli aventi diritto Zacchigna Maria e Cacitti Vanja secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge regionale n. 8/2019, è stato rilevato un errore riguardante la rideterminazione dell'assegno vitalizio, rispettivamente, dell'ex consigliere Vigini Arturo e dell'ex consigliere Ermano Angelo, avente ad oggetto i contributi versati;

ATTESO, altresì, che l'errore non determina una diversa misura della quota di assegno vitalizio spettante agli aventi diritto Zacchigna Maria e Cacitti Vanja con decorrenza 1° luglio 2019, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura dell'assegno vitalizio, rispettivamente, dell'ex consigliere regionale Vigini Arturo e dell'ex consigliere regionale Ermano Angelo come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, trovando applicazione il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale;

RITENUTO in ogni caso opportuno procedere alla correzione dell'errore in oggetto, mediante sostituzione dei dati contenuti nell'allegato D) alla propria deliberazione n. 158/2019, per la parte degli stessi relativa all'accertamento della misura della quota di assegno vitalizio spettante agli aventi diritto Zacchigna Maria (ex consigliere regionale Vigini Arturo) e Cacitti Vanja (ex consigliere regionale Ermano Angelo), rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, con i dati contenuti nell'allegato D) alla presente deliberazione, rimanendo invariata la misura della quota di assegno vitalizio agli stessi spettante dal 1° luglio 2019;

RITENUTO, altresì, di disporre il recupero delle somme erogate in eccedenza dal 1° luglio 2019 agli ex consiglieri regionali e agli aventi diritto, mediante trattenuta a carico dell'assegno vitalizio o della relativa quota, laddove la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come

rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019 con propria deliberazione n. 158 del 27 agosto 2019, risulti superiore a quella accertata in esito alla modifica disposta con la presente deliberazione;

RITENUTO, infine, di disporre il pagamento delle somme erogate in difetto dal 1° luglio 2019 agli ex consiglieri regionali e agli aventi diritto, in sede di liquidazione dell'assegno vitalizio o della relativa quota, laddove la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019 con propria deliberazione n. 158 del 27 agosto 2019, risulti inferiore a quella accertata in esito alla modifica disposta con la presente deliberazione;

delibera

A) a parziale modifica della propria deliberazione n. 158, adottata nella seduta del 27 agosto 2019:

1. la misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Bianchini Rino con decorrenza 1° luglio 2019 è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, come da allegato A) alla presente deliberazione;
2. la misura dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Chinellato Bruno con decorrenza 1° luglio 2019 è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, come da allegato A) alla presente deliberazione;
3. l'allegato A) alla propria deliberazione n. 158/2019 è sostituito dall'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, della misura dell'assegno vitalizio spettante agli ex consiglieri regionali Bianchini Rino e Chinellato Bruno;
4. l'allegato B) alla propria deliberazione n. 158/2019 è sostituito dall'allegato B) alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, della misura dell'assegno vitalizio spettante agli ex consiglieri regionali Magrini Giulio e Manzon Luigi;
5. la misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Maroncelli Marina (ex consigliere regionale Trauner Sergio) con decorrenza 1° luglio 2019 è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2

dell'articolo 4 della medesima legge regionale, come da allegato C) alla presente deliberazione;

6. la misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Donda Elda (ex consigliere regionale Micolini Paolo) con decorrenza 1° luglio 2019 è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, come da allegato C) alla presente deliberazione;
7. la misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Pasqualetto Giuseppina (ex consigliere regionale Persello Massimo) con decorrenza 1° luglio 2019 è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, come da allegato C) alla presente deliberazione;
8. la misura della quota di assegno vitalizio spettante all'avente diritto Raccaro Ligia (ex consigliere regionale Specogna Giuseppe Romano) con decorrenza 1° luglio 2019 è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, come da allegato C) alla presente deliberazione;
9. la misura della quota dell'assegno vitalizio spettante all'avente diritto Gugliotta Maria (ex consigliere regionale De Carli Francesco) con decorrenza 1° luglio 2019 è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, come da allegato C) alla presente deliberazione;
10. l'allegato C) alla propria deliberazione n. 158/2019 è sostituito dall'allegato C) alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, della misura della quota di assegno vitalizio spettante agli aventi diritto Maroncelli Marina, Donda Elda, Pasqualetto Giuseppina, Raccaro Ligia e Gugliotta Maria;
11. l'allegato D) alla propria deliberazione n. 158/2019 è sostituito dall'allegato D) alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, per quanto attiene ai dati relativi alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, della misura delle quote di assegno vitalizio spettante agli aventi diritto Zacchigna Maria e Cacitti Vanja;

B) di disporre il recupero delle somme erogate in eccedenza dal 1° luglio 2019 all'ex consigliere regionale Bianchini Rino, agli aventi diritto Donda Elda, Pasqualetto Giuseppina e Raccaro Ligia, mediante trattenuta a carico dell'assegno vitalizio o della relativa quota;

C) di disporre il pagamento delle somme erogate in difetto dal 1° luglio 2019 all'ex consigliere regionale Chinellato Bruno, agli aventi diritto Maroncelli Marina e Gugliotta Maria, in sede di liquidazione dell'assegno vitalizio o della relativa quota.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Piero Mauro Zanin

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Zubin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO ZUBIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 02/12/2019 16:41:20

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 10/12/2019 09:41:20